

Publicato il 19/07/2024

N. 00676/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00273/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 273 del 2024, proposto da

_____ rappresentata e difesa dall'avvocato _____, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall'avvocato _____ con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previe misure cautelari

- del provvedimento prot. n. 68127 class. 7.14 fasc. 5/2024 adottato dall'U.O. Politiche per la Casa del Comune di Ancona – Servizi Socio Assistenziali e Coordinamento ATS 11 avente ad oggetto la perdita di punteggio (da 18,50 a 13,50) e la ricollocazione nella graduatoria definitiva, per edilizia residenziale pubblica, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 236 del 3/2/2023;
- in parte qua, del Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 13/7/2020,

e per

- la riattribuzione del punteggio pari a 18,50 ovvero per l'attribuzione del maggior punteggio che sarà ritenuto riconoscibile per quanto spiegato nel ricorso;
- il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ancona;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2024 il dott. .
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato e considerato:

- che l'odierna vicenda si caratterizza anche per delicati profili umani che non riguardano solo la ricorrente ma anche coloro che risultano utilmente inseriti in graduatoria e che verrebbero pregiudicati in caso di accoglimento dell'istanza cautelare;
- che, prima di adottare qualsiasi decisione al riguardo, si rende quindi necessario disporre, senza ulteriore indugio, l'integrazione del contraddittorio quantomeno attraverso pubblici proclami in attesa che il Comune di Ancona evada l'istanza di accesso al fine di individuare nominativamente coloro che potrebbero subire un effettivo ed immediato pregiudizio;
- che, allo stato, poiché la ricorrente occupa comunque un alloggio idoneo tra quelli inclusi nel bando (in disparte la temporanea questione della fornitura idrica), non sussiste un immediato pregiudizio grave ed irreparabile, anche perché, come riferisce il Comune di Ancona attraverso i propri scritti difensivi, la ricorrente non potrebbe essere allontanata da tale alloggio trovandosi in stato di necessità e convivendo in esso con figli minori.

La ricorrente è quindi autorizzata ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4 e dell'art. 49, comma 3, del

c.p.a, mediante pubblicazione della presente ordinanza e del ricorso, utilizzando gli stessi canali informativi utilizzati dal Comune per pubblicizzare la graduatoria così come indicati nella determinazione 3/2/2023 n. 236 (cfr. paragrafo V del dispositivo). Per dare attuazione al criterio informativo di cui al successivo paragrafo IX della citata determinazione (“disporre la più alta diffusione attraverso ogni forma di comunicazione”) saranno osservate le seguenti prescrizioni a carico del Comune di Ancona:

- non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, quanto ivi pubblicato in esecuzione della presente ordinanza;
- fare in modo che sulla “home page” del sito venga inserito un collegamento, facilmente individuabile, denominato “Graduatoria per assegnazione alloggi ERP - Ricorsi e notifiche” e da cui possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;
- rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione.

L’integrazione del contraddittorio dovrà avvenire entro 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

La ricorrente e il Comune sono tenuti a fornirsi reciprocamente, ex art. 1, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990, tutta la necessaria collaborazione.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), dispone l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei modi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per l’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare, la camera di consiglio del 4/9/2024

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Presidente

Consigliere, Estensore

Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.